COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.8.2020
COM(2020) 431 final

2020/0203 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero[1] deve essere modificato per tenere conto delle rettifiche apportate al livello di riferimento della Spagna in relazione allo sforzo di pesca.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

• Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

[1] Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14). consultabile alla pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2236&from=en

[2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

Il piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale[3] concerne gli stock demersali in Spagna, Francia e Italia ed è entrato in vigore il 27 giugno 2019. Il piano di gestione pluriennale prevede in particolare un regime di gestione dello sforzo con riduzioni graduali dello sforzo, calcolato sulla base di un livello di riferimento stabilito dagli Stati membri conformemente ai criteri stabiliti nel medesimo piano. La riduzione dello sforzo di pesca prevista dal piano di gestione pluriennale per il 2020, suo primo anno di applicazione, è stata definita nel regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio.

[3] Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj.

Per quanto riguarda il calcolo della riduzione dello sforzo, a fine maggio 2020 la Spagna ha informato la Commissione in merito a un errore nei dati relativi allo sforzo di pesca che ha implicazioni sul livello di riferimento utilizzato per la riduzione dello sforzo di pesca, non in termini di livello di riferimento in sé, ma per quanto riguarda la distribuzione tra i gruppi di sforzo di pesca in Spagna. Nel procedere a stimare tale livello di riferimento, la Spagna ha individuato un'anomalia nel calcolo tecnico impiegato per suddividere i giorni di pesca tra la pesca costiera e la pesca in profondità (vale a dire per il gambero rosso, una delle principali specie bersaglio del piano di gestione pluriennale) nel caso di bordate di pesca di durata superiore a un giorno. Questa modifica del calcolo non incide sul numero totale di giorni di pesca della Spagna per quanto riguarda lo sforzo e riguarda solo una piccola parte del totale delle bordate di pesca e delle navi. Tuttavia, essa ha un impatto significativo sull'assegnazione di giorni di pesca tra i due tipi di pesca per la Spagna e le navi spagnole.

Tali modifica non ha implicazioni per gli altri Stati membri che attuano il piano di gestione pluriennale.

Pertanto, al fine di evitare discrepanze tra la comunicazione spagnola relativa allo sforzo di pesca e lo sforzo di pesca stabilito per il 2020 nel summenzionato regolamento del Consiglio, occorre modificare di conseguenza il regolamento relativo alle possibilità di pesca per il 2020, al fine di rettificare i dati pertinenti.

2020/0203 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio[4] stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

(2) Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da raggiungere una mortalità per pesca al livello del rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1º gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 di tale regolamento. Ogni Stato membro avrebbe dovuto calcolare il livello di riferimento per ciascun gruppo di sforzo di pesca o sottozona geografica come sforzo di pesca medio, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e avrebbe dovuto tener conto unicamente delle navi attive in tale periodo. Per il 2020 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del 10 % rispetto al livello di riferimento calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento. Gli Stati membri hanno dichiarato i dati relativi al livello di riferimento per lo sforzo per i segmenti di flotta e i giorni di pesca.

(3) Nel procedere a stimare il livello di riferimento della riduzione dello sforzo, la Spagna ha individuato un'anomalia nel calcolo tecnico impiegato per suddividere i giorni di pesca tra la pesca costiera e la pesca in profondità (ovvero per il gambero rosso, una

[4] Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.2019, pag. 14).

[5] Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

delle principali specie bersaglio del regolamento (UE) 2019/1022) nel caso di bordate di pesca di durata superiore a un giorno.

(4) Di conseguenza, è necessario modificare il calcolo del livello di riferimento della Spagna per quanto riguarda lo sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca. Questa modifica del calcolo non incide sul numero totale di giorni di pesca per la Spagna, né ha implicazioni per gli altri Stati membri che attuano il piano di gestione pluriennale. Tale modifica è tuttavia necessaria per evitare qualsiasi discrepanza tra la comunicazione spagnola relativa allo sforzo di pesca e lo sforzo di pesca stabilito dal regolamento (UE) 2019/2236.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2236.

(6) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2019/2236

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, nella sezione relativa allo "Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca", la tabella a) è sostituita dalla seguente:

"Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

Gruppo di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Spagna	Francia	Italia	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.	< 12 metri	2 260	0	0	EFF1/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	24 284	0	0	EFF1/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	45 563	5 144	0	EFF1/MED1_TR3
	≥ 24 m	16 047	6 258	0	EFF1/MED1_TR4
Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.	< 12 metri	0	0	0	EFF2/MED1_TR1
	≥ 12 m e < 18 m	1139	0	0	EFF2/MED1_TR2
	≥ 18 m e < 24 m	11535	0	0	EFF2/MED1_TR3
	≥ 24 m	9260	0	0	EFF2/MED1_TR4

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente